

1959

**ORFANOTROFIO MASCHILE
DI MILANO**

REGOLAMENTO
PER GLI ISTITUTORI



PRELEVATO
CARD. N° 9
REGOLAMENTO

ORFANOTROFIO MASCHILE
DI MILANO

REGOLAMENTO

PER GLI ISTITUTORI



SOMMARIO

PARTE PRIMA. — La missione degli Istitutori. - Loro dipendenza gerarchica. - Loro principali doveri	Pag. 5
PARTE SECONDA. — Studio individuale dell'alunno e sviluppo della sua personalità. - La serenità dell'ambiente. - Necessità, per gli Istitutori, di procurarsi l'affetto e la stima degli alunni alla cui educazione sono preposti	» 7
PARTE TERZA. — Disciplina	» 10
PARTE QUARTA. — Educazione ed Istruzione. - Doveri verso Dio, verso la Patria. - Lo « spirito di corpo ». - Altri doveri	» 13
PARTE QUINTA. — Della vigilanza	» 16
PARTE SESTA. — Circa il contegno degli alunni in generale	» 18
PARTE SETTIMA. — Particolari obblighi degli Istitutori. - La salute degli allievi. - Orientamento professionale	» 19
PARTE OTTAVA. — Disposizioni rispetto all'Economato	» 22
PARTE NONA. — Istitutore anziano. - Istitutori supplenti. - Istitutori di guardia. - Ispettore delle Officine	» 26
PARTE DECIMA. — Norme per la assegnazione del servizio quotidiano degli Istitutori	» 29
PARTE UNDECIMA. — Proposte da parte degli Istitutori al fine di migliorare l'andamento dell'Istituto. - Diritto di rimostranza e di ricorso. - Eventuale dovere di denuncia	» 33
Indice degli articoli	» 35

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

La missione degli Istitutori — Loro dipendenza gerarchica — Loro principali doveri.

ART. 1. — La missione educativa affidata ai Superiori dell'Orfanotrofo si estrinseca in modo immediato sugli allievi mediante gli Istitutori.

Questi devono *ispirare* l'opera loro alla pedagogia; ai consigli dei più noti e benemeriti educatori di comunità maschili; e a quanto sia loro consigliato da retta coscienza; in modo da contribuire *effettivamente* (pur nella ristretta cerchia di alcune centinaia di orfani che però mano a mano si rinnovano) alla formazione dell'onesto cittadino.

Gli Istitutori devono, inoltre, attenersi con esattezza alle norme del Regolamento dell'Orfanotrofo e del presente Regolamento, alle circolari e a tutti gli ordini che loro provengano dai Superiori a voce o per iscritto, e per mezzo delle quotidiane « Disposizioni di servizio » o di norme separate.

Gli Istitutori non possono, per motivi di carattere perso-

nale, esimersi dalla pronta e diligente osservanza di tali ordini, nè muovere lagnanze di sorta. Ma spetta loro, individualmente, il diritto di reclamo a termini dell'art. 56 del presente Regolamento, dopo che gli ordini siano stati diligentemente eseguiti.

ART. 2. — Gli Istitutori dipendono dal Direttore dell'Orfanotrofio, e gerarchicamente, dal Vice-Direttore e dal Censore.

Analogamente alle vigenti disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati governativi, gli Istitutori devono astenersi da critiche o frasi che tendano a denigrare l'Amministrazione od i Superiori o l'ordinamento interno dell'Istituto, o ad incitare i colleghi alla insubordinazione. Gli Istitutori più anziani *devono*, occorrendo, valersi dell'autorità loro riconosciuta sui colleghi, dall'art. 24 del Regolamento Generale Amministrativo.

ART. 3. — La condotta degli Istitutori deve essere moralmente e civilmente onesta, corretta, irreprensibile sotto ogni riguardo, tanto nello Istituto che fuori.

ART. 4. — Poichè nessun insegnamento è tanto efficace quanto l'esempio, ogni Istitutore deve comportarsi in modo da costituire un costante modello di perfetta educazione morale e civile.

L'Istitutore deve dare agli allievi particolarmente esempio: di obbedienza e di puntualità; di bontà d'animo e di gentilezza di modi, di correttezza inappuntabile verso i Superiori, verso i Colleghi, verso i salariati e verso gli estranei; di ordine, di pulizia e di proprietà nell'abito, nella persona e nei posti a lui assegnati in dormitorio e in istudio.

ART. 5. — Gli Istitutori sono responsabili della moralità, della disciplina, dell'ordine e della pulizia per tutto quanto riguarda gli allievi. Essi, vigilando attentamente, devono prevenire con l'opera propria o provocando in tempo utile gli opportuni provvedimenti, qualsiasi esiziale manifestazione collettiva per parte degli alunni. Gli Istitutori devono coadiuvare Superiori e Colleghi pel buon andamento dell'Istituto, e, occorrendo, per ristabilire prontamente l'ordine e la disciplina.

PARTE SECONDA

Studio individuale dell'allievo e sviluppo della sua personalità — La serenità dell'ambiente — Necessità, per gli Istitutori, di procacciarsi la stima e l'affetto degli allievi alla cui educazione sono preposti.

ART. 6. — L'Istitutore deve tener presente che l'avvenire di ogni allievo a lui affidato dipenderà in gran parte dalla educazione ch'egli avrà saputo impartirgli.

ART. 7. — L'Istitutore deve continuamente interessarsi degli allievi alla cui educazione è preposto; deve considerare sempre l'ufficio suo come un'alta missione di bene, curando con particolari sollecitudini gli orfani più piccoli, più deboli e quelli di più recente ammissione.

ART. 8. — Poichè il fanciullo non può essere educato se non è ben conosciuto, l'interessamento dell'Istitutore per gli allievi deve anche essere *individuale* e, entro i limiti della giustizia, *diverso* per ciascun orfano, poichè giustamente si insegna che ognuno sorte da natura e dall'ambiente in cui ha trascorso l'infanzia, disposizioni e tendenze nelle quali l'educatore può trovare un grande aiuto o, in altri casi, una resistenza ostinata, pur convenendosi che anche i fanciulli meno educabili si lascino sempre, in qualche cosa, correggere dall'Istitutore diligente e coscienzioso.

Perciò, dei propri singoli allievi l'Istitutore deve scandagliare, per quanto può essergli possibile, l'indole, l'intelligenza, le inclinazioni, le attitudini, i difetti e le virtù principali, in modo da essere anche in grado di compilare con tranquilla coscienza le note caratteristiche di ciascun allievo

e, annualmente, un prospetto circa l'andamento educativo, disciplinare e didattico della propria compagnia, valendosi all'uopo dei moduli predisposti dalla Direzione dell'Istituto.

ART. 9. — Nella esplicazione della propria opera educativa l'Istituto *deve rispettare*, nei limiti consentiti dalla vita di comunità, *la personalità di ogni suo alunno, non dimenticando la massima che quanto più presto il fanciullo viene trattato da uomo, tanto più presto comincerà a diventarlo*; e quanto più vivamente gli sarà dato di assecondare questo sentimento della propria personalità (in quanto appunto l'educatore la rispetti e ne promuova lo sviluppo) tanto più l'allievo sarà disposto ad affermarla; condizione necessaria, questa, perchè le migliori energie individuali possano svolgersi e progredire.

ART. 10. — L'Istituto deve cercare di adattarsi al livello mentale dell'alunno, deve regolarsi come un suo collaboratore: non deve fare continuamente ricorso ad ingiunzioni ma piuttosto promuovere l'attività dell'allievo, frenarla ove sia il caso, dirigerla e sorvegliarla, *proponendosi di ottenere che l'allievo, nell'adempimento dei propri doveri, vi porti sempre il calore del proprio interesse*, e in tutto quello che è chiamato a fare, trovi e riconosca non soltanto il vantaggio che s'intende di recare al suo sviluppo mentale e morale, ma anche ragioni di compiacenza e di diletto, che lo attraggano e lo affezionino alla vita che gli offre l'Istituto.

ART. 11. — L'Istituto deve fare del proprio meglio perchè la vita degli allievi, nell'Istituto, rispecchi per quanto è possibile, la vita familiare e sociale.

Egli deve adoperarsi, per quanto sta in lui, che l'Orfanotrofio non assuma quel carattere di severità e di monotonia che è frequente nelle Comunità, che intristisce gli animi e accascia gli organismi. E' necessario che alle indispensabili norme di disciplina e di ordine si accompagni un'opera educativa serena, amorevole, illuminata, rispondente alle naturali esigenze affettive dell'anima giovanile, ricordando che la dolcezza e la dignitosa confidenza guadagnano i cuori senza pregiudicare il rispetto.

E' opportuno che nelle ore di ricreazione l'Istituto, occorrendo, si faccia egli stesso promotore di giochi; ch'egli avvicini frequentemente, incoraggi e conforti gli allievi meno sereni.

ART. 12. — L'Istituto deve porre ogni cura a procacciarsi la fiducia, la stima e l'affetto degli allievi, dimostrandosi sollecito del loro benessere, della loro salute, dei loro affetti e di tutto ciò che possa tornare a loro vantaggio; ispirandosi costantemente ai principi della bontà e della giustizia e astenendosi in ogni caso dall'usare, verso di essi, parole sconvenienti, di indifferenza, di sprezzo o che riflettano comunque senso di risentimento o di odio.

Occorre che l'alunno veda nell'Istituto un uomo retto, virtuoso, di carattere costante, di animo gentile; disposto a sacrificarsi e ad affaticarsi per la sua educazione e per la sua istruzione.

Generalmente tutto si è disposti a fare per le persone che si amano e che si stimano ed è ben presumibile, perciò, che l'Istituto amato e stimato dai propri allievi possa facilmente ottenere ubbidienza e profitto, senza fare eccessivo ricorso ai castighi.

La frequenza dei castighi e dei rapporti disciplinari non milita, certo, in favore dell'Istituto.

PARTE TERZA

Disciplina.

ART. 13. — L'Istitutore deve curare che la disciplina da mantenersi nella compagnia non sia soltanto superficiale, ma che sia sentita come una necessità palese ed imprescindibile da tutti gli alunni; e però deve essere scevra da non necessarie durezza, deve essere temperata dalla dolcezza tenendo presente che se la ruvidezza genera la ruvidezza, la benevolenza genera la benevolenza e che un eccessivo rigore genera per sé stesso, una gran parte dei mali che col rigore si vorrebbero prevenire e reprimere, mentre d'altra parte una regola mite evita molte cause di dissenso, rendendo migliore la qualità dei sentimenti negli allievi, così da diminuire grandemente la tendenza alle trasgressioni.

La disciplina deve ottenersi, possibilmente, con la persuasione. Si eviterà così quella tensione d'animo fra Istitutori ed allievi e quella specie di guerra sorda che può frequentemente determinarsi e distruggere ogni buon accordo, recidendo ogni vincolo di benevolenza vicendevole e di stima, e rendendo in tal modo negativo ogni sforzo educativo.

In realtà l'affetto di un fanciullo può scemare o dileguarsi anche per un semplice rimprovero e cedere il posto a sentimenti di rancore. Occorre che l'Istitutore non si scoraggi e nulla trascuri (pur non scostandosi da quanto il suo decoro gli impone) per riconquistare l'affetto dell'allievo che gli sia divenuto ostile.

Ma può anche essere necessario ricorrere al castigo, perchè l'Istitutore deve anche saper imporsi. In caso diverso l'opposizione contro di lui potrebbe diffondersi rapidamente e tutto potrebbe essere osato contro di lui; la disciplina potrebbe essere sconvolta.

Perchè l'Istitutore nulla possa temere dai suoi alunni occorre che egli sia esattissimo nell'osservanza d'ogni suo dovere. Una sola trasgressione commessa da lui e osservata dagli alunni, può dare adito a molte trasgressioni per parte degli allievi, e l'Istitutore rimane allora disarmato, moralmente e disciplinarmente.

ART. 14. — L'Istitutore deve astenersi in modo assoluto dall'infliggere agli allievi maltrattamenti di qualsiasi specie (con tanto rigore puniti anche dagli articoli 571 e 572 del Codice Penale), quand'anche egli sia provocato da atti gravi di disobbedienza, di ribellione, o di mancanza di rispetto.

Per maltrattamenti intendosi, anche, qualsiasi vessazione morale, non meno detestabile delle busse.

Anche nei frangenti più gravi l'Istitutore non deve dimenticare che gli allievi di men buona condotta non raramente sono tali perchè insidiati da tare ereditarie che si ripercuotono sinistramente sul loro contegno, e i cui effetti non possono attenuarsi, per lo più, che con la costante forza della persuasione e con la sua grande amorevolezza; deve pure tener presente che stenti, denutrizione e dolori hanno sconvolto l'infanzia di molti di essi, non illuminata, per taluni, da alcun raggio di affetto, e che infine, se nessuno al mondo è senza difetti, questo proverbio deve valere soprattutto per i fanciulli.

I provvedimenti disciplinari che a termini del Regolamento dell'Orfanotrofio rientrano nella competenza dell'Istitutore sono:

a) Rimprovero e privazione di una parte della ricreazione, non mai superiore alla metà del tempo concesso per la ricreazione stessa;

b) Classificazioni settimanali sfavorevoli, previa relativa comunicazione all'allievo;

c) Rapporto separato alla Direzione per le mancanze più rilevanti. In questo caso l'Istitutore deve riportare consciamente sul rapporto le giustificazioni eventuali dell'allievo, da richiedersi in ogni caso. La mancanza deve essere prospettata alla Direzione senza risentimenti di sorta, tenendo conto dell'età, dell'indole, del grado di educazione e

di sensibilità del colpevole, affinché l'intervento del Superiore e l'eventuale castigo siano adeguati, e non resti pregiudicata l'autorità dell'Istitutore che ha steso il rapporto allorchè il castigo, adottato o modificato dal Direttore, venga portato a cognizione della comunità mediante l'ordine del giorno.

L'Istitutore deve ricorrere a questi provvedimenti con somma prudenza, *riflettendo inoltre che la frequenza soverchia dei castighi rende insensibili i fanciulli, che la continua pressione suscita l'istinto dell'inganno e della ribellione e che è assai più utile prevenire che reprimere.*

Dopo l'applicazione di un castigo è anche necessario che l'Istitutore dimostri, verso il colpevole, la viva speranza ch'egli migliori, è necessario che l'allievo senta di poter riconquistare prontamente, con la buona volontà, la fiducia e la benevolenza del proprio Istitutore.

L'Istitutore ha l'obbligo di avvertire gli allievi che per qualsiasi legittimo reclamo essi possono sempre chiedere di essere sentiti dal Direttore e deve comunicare per iscritto al Direttore, sempre in via gerarchica, i nomi degli allievi che vogliono conferire con lui. L'Istitutore può chiedere di presenziare a tali colloqui.

PARTE QUARTA

Educazione ed istruzione — Doveri verso Dio, verso la Patria — Lo « Spirito di corpo » — Altri doveri.

ART. 15. — L'Istitutore deve assecondare l'opera dell'Assistente Spirituale coltivando nell'animo dell'allievo l'amore e la nozione dei doveri verso Dio e verso la Religione.

Poichè la Religione è importantissimo coefficiente di moralità, di civiltà, di elevazione umana, ed anche in omaggio allo spirito del Fondatore, l'Istitutore deve esigere che gli allievi osservino coscienziosamente e diligentemente le prescritte pratiche religiose.

ART. 16. — L'Istitutore deve suscitare e sviluppare nei propri allievi la nozione dei loro doveri verso la Patria.

ART. 17. — L'Istitutore ricorderà inoltre frequentemente agli allievi i loro particolari doveri verso la memoria dei genitori perduti, verso il padre o la madre superstiti, verso tutti i familiari.

L'Istitutore deve instillare nell'animo degli allievi sentimenti di riconoscenza verso il Fondatore e verso i Benefattori dell'Orfanotrofio; verso il Consiglio d'Amministrazione, verso il Consigliere Delegato, che prestan disinteressatamente l'opera loro; verso i Superiori che all'educazione degli allievi e al buon andamento dell'Istituzione dedicano costantemente la loro attività.

ART. 18. — L'Istitutore deve ricordare frequentemente a sè stesso ed agli allievi che grandi virtù sono:

la tenacia nel lavoro, la parsimonia del gesto e della parola; l'alto senso morale; la lealtà assoluta nei rapporti della vita; la fermezza nelle sagge decisioni ed il dominio di sè.

L'Istitutore deve ricordare agli alunni della propria compagnia le ricorrenze più significative della Patria, della Religione, della Civiltà, della Scienza, dell'opera compiuta dal genio italiano in tutti i campi e in tutte le epoche, pur trattandosi di argomenti che sono oggetto di frequenti conferenze alla Comunità intera.

Nè trascurerà di infondere nell'animo degli allievi l'orgoglio e il culto delle gloriose tradizioni patriottiche e morali dell'Orfanotrofio Maschile di Milano.

Si studierà di ottenere che il sentimento dell'amor proprio individuale si estenda da ogni alunno a tutta la Comunità, suscitando e coltivando, cioè, quello « spirito di corpo » per cui tutti devono gareggiare nel mantenere alto e intemerato il buon nome dell'Istituto e nell'accrescerne la riputazione, di fronte alle Autorità ed alla cittadinanza.

Deve curare, con letture, con conversazioni, con esempi e particolari colloqui di spiegare agli allievi della propria compagnia tutti quegli argomenti che giovino al progresso della loro educazione e della loro istruzione, alle nozioni dei loro doveri di cittadini, dei più elementari principi di igiene, di civiltà e di buona creanza.

Deve abituarli al risparmio, all'uso conveniente delle suppellettili, degli abiti, della biancheria, dei libri e degli oggetti di cancelleria; facendo loro considerare che ogni spreco e vandalismo torna a danno di altri allievi che potrebbero essere ricoverati qualora diminuissero le spese di gestione dell'Orfanotrofio.

ART. 19. — L'Istitutore deve adoperarsi perchè non alligui, fra i suoi alunni, l'omertà e lo spionaggio. Deve costantemente promuovere, fra di essi, la migliore armonia e suscitare (non senza grande prudenza) l'emulazione, che è potente e nobile fattore di educazione e di progresso, sempre che essa non degeneri in invidia.

ART. 20. — L'Istitutore deve studiarsi di ottenere che l'allievo impari ad amare e ad apprezzare la virtù ed abbia sincera e profonda fiducia nella probità e nel lavoro; che si abitui, serenamente e fortemente, al dominio di sé medesimo, vincendo, gradualmente ma perseverantemente, le proprie debolezze ed i propri difetti.

L'Istitutore deve attendere con grande zelo ad infondere nella coscienza degli allievi alla cui educazione è preposto un grande rispetto di loro stessi e una grande considerazione della purezza e della dignità umana; che si sviluppi in essi un'aspirazione costante verso il loro miglioramento morale ed intellettuale. Nelle ore prescritte deve impartire coscienziose lezioni di galateo valendosi, all'uopo del testo affidatogli.

ART. 21. — *L'Istitutore deve suscitare e mantenere vivo, nei propri allievi, un culto sereno, coraggioso e profondo per la sincerità e per la lealtà, e il ribrezzo per la menzogna, per la simulazione, per l'ipocrisia, che sono il rifugio dei deboli e dei malvagi; spiegando loro che la sincerità e la lealtà assolute, sarebbero per tutti un importantissimo coefficiente di felicità; per i rapporti di gran lunga migliori che verrebbero istituendosi reciprocamente fra gli uomini.*

L'Istitutore deve inoltre curare che ogni allievo, anche coi propri compagni, sia ragionevole, indulgente e mite; che si mantenga in affettuosa corrispondenza con la propria famiglia, coi suoi particolari Benefattori, coi suoi insegnanti, non dimenticando, ad esempio, le ricorrenze festive più importanti, onomastici, ecc. Alla madre od al tutore, se abitano fuori di Milano, l'orfano deve scrivere al 1° e al 16 d'ogni mese, almeno. L'Istitutore ne è responsabile.

ART. 22. — L'Istitutore deve curare che l'allievo, acquisti per tempo l'abitudine e l'amore allo studio e al lavoro, ricordandogli spesso che la perdita del tempo è irreparabile.

Allorchè il rendimento scolastico degli allievi cui l'Istitutore è preposto lascia molto a desiderare, l'Istitutore è tenuto a sacrificare spontaneamente qualche parte della sua libertà quotidiana in corrispondenza delle ore di ricreazione o di riposo degli allievi ed a riunire questi nell'aula di studio onde migliorare la loro istruzione. Ne preavvisa il Vicedirettore o chi ne fa le veci.

Deve vigilare che gli allievi studino diligentemente le lezioni, deve coadiuvare gli allievi meno intelligenti e meno volenterosi nella esecuzione dei compiti scolastici; non tanto col sostituirsi agli allievi stessi quanto inducendoli alla riflessione, al costante esercizio della volontà, alla compiacenza dell'efficace sforzo mentale.

PARTE QUINTA

Della vigilanza.

ART. 23. — Gli Istitutori devono considerare che se la vigilanza non appare che un modesto coefficiente dell'educazione, ha però l'importantissimo compito di tener lontana dall'allievo ogni possibilità di male, di preservarlo sempre e in ogni occasione da esso, di evitare che gli allievi migliori possano rimanere esposti al malo esempio di altri.

ART. 24. — La vigilanza deve essere illimitata, e tuttavia, saggia e prudente: in modo che gli allievi, specialmente i buoni, non abbiano la impressione che si diffida di loro; ciò li avvilirebbe e l'Istitutore se ne alienerebbe l'animo.

ART. 25. — Mediante la vigilanza si devono evitare prepotenze a danno degli allievi più deboli o più timidi, e che taluno possa prender gusto a provocare o ad irritare altri dal temperamento colterico o melanconico.

ART. 26. — Gli Istitutori, perchè la vigilanza sia effettiva non devono occuparsi d'altro che degli allievi.

In qualsiasi luogo essi devono sempre saper dire esattamente quanti sono gli allievi presenti loro affidati, e dove si trovano gli assenti. Questi devono essere muniti del « permesso scritto ».

ART. 27. — L'Istitutore deve tener presente che non tutti gli allievi provengono da ambienti familiari moralmente sani. Perciò se in seguito ad assenza di allievi abbiano potuto verificarsi gravi mancanze morali o disciplinari l'Istitutore o gli Istitutori ne assumono la responsabilità.

ART. 28. — Anche durante la ricreazione la sorveglianza deve essere attiva. Perciò è fatto assoluto divieto agli Istitutori di trattenersi e di conversare coi colleghi in servizio o liberi dal servizio, di leggere, di non occuparsi visibilmente degli allievi alla cui sorveglianza sono designati o di rimanere impassibili spettatori. Gli Istitutori, principalmente, devono impedire le grida soverchie e tutti quei giuochi, non esplicitamente permessi dalla Direzione, che possano presentare qualsiasi serio pericolo o risultino incompatibili coi generali doveri di correttezza.

PARTE SESTA

Circa il contegno degli allievi in generale.

ART. 29. — In Chiesa, nelle aule di studio, in teatro, gli Istitutori esigeranno che il contegno degli allievi sia irreprensibile; in refettorio esigeranno pure dagli allievi *la compostezza, il silenzio, il corretto uso delle posate, e che assolutamente nessun alimento venga sprecato*; dovranno esigere il silenzio e l'ordine dagli allievi anche in dormitorio, *salendo o scendendo le scale, o percorrendo i corridoi*.

ART. 30. — A passeggio dovranno esigere che gli allievi camminino ordinati e composti, che estranei non si avvicinino ad essi.

L'Istitutore dovrà seguire il percorso indicatogli e raggiungere la mèta, ove si guarderà bene dall'abbandonare gli allievi.

ART. 31. — Allorchè si presenti un Superiore l'Istitutore dovrà dare agli allievi *l'attenti!*, ed esigerlo rigorosamente tanto nell'interno che fuori dell'Istituto.

Se un Superiore si intrattenga con più allievi, questi, occorrendo, saranno invitati dall'Istitutore a dare il buon giorno o la buona sera.

L'Istitutore preposto ad allievi di recente ammissione deve addestrare questi ultimi, entro 15 giorni dal ricovero, ad assumere con energia e con prontezza la posizione di *attenti!*, a marciare ordinatamente e a salutare come è prescritto.

PARTE SETTIMA

Particolari obblighi degli Istitutori — La salute degli allievi — Orientamento professionale.

ART. 32. — Gli Istitutori devono curare che l'aria in tutti i locali frequentati dagli allievi, venga rinnovata con la necessaria frequenza.

Devono promuovere la visita medica per tutti gli allievi che, accusando disturbi, tossendo persistentemente, o presentando altre manifestazioni morbose, ne abbiano bisogno. Segnaleranno per iscritto gli allievi che dormano abitualmente con la bocca aperta, che siano anche leggermente sordastri o persistentemente distratti o che appaiano alquanto deficienti, poichè questi sono sintomi frequenti di vegetazioni adenoidi, le quali esercitano un'influenza deleteria sullo sviluppo fisico e intellettuale.

Dovranno inoltre assicurarsi che gli allievi meno robusti si attengano con precisione alle cure ricostituenti prescritte dal Sanitario dell'Istituto.

Gli alunni ammalati al loro ingresso in infermeria, dovranno consegnare all'infermeria il loro corredo corrispondente ad una nota che agli alunni stessi dovrà essere rilasciata dall'Istitutore. Questi contemporaneamente ritirerà libri e cartelle degli allievi trasferiti all'infermeria.

Gli Istitutori concorrono, con le prescritte misurazioni e registrazioni sulle *pagelle sanitarie*, alla **semestrale** valutazione fisica degli allievi.

ART. 33. — *Gli Istitutori devono essere completamente vestiti prima della sveglia; non possono coricarsi che mezz'ora dopo il silenzio.*

Possano essere comandati, per turno, ad eseguire diligenti ispezioni notturne.

ART. 34. — Gli Istitutori devono riporre nelle apposite guaine e lasciare in evidenza, nelle aule e in dormitorio, il loro nome e cognome, in modo che i Superiori possano nelle loro ispezioni immediatamente individuare le eventuali responsabilità. I locali devono sempre essere chiusi a chiave.

ART. 35. — Agli Istitutori è vietato fumare quando sono in servizio, sia nell'Istituto che fuori, o quando sono in presenza di allievi. Devono rimanere a capo scoperto nelle aule di studio, in teatro, negli uffici e alla mensa.

ART. 36. — Gli Istitutori sono tenuti responsabili (per ciò che compete al personale salariato provocheranno per via gerarchica l'intervento dell'Economato) della conservazione, dell'ordine e della pulizia dei locali (*che dovranno essere accuratissime*); dei corridoi dei cortili e delle scale; *non dovranno tollerare mai che gli allievi, dopo esservi rimasti o dopo esservi passati, vi lascino poco pulizia o del disordine*. Gli Istitutori sono responsabili della conservazione, anche numerica, e della pulizia degli oggetti di piccolo corredo degli allievi, della pulizia periodica di tutte le suppellettili, specialmente dei materassi, degli stipi e della parte metallica dei letti; della periodica lavatura dei serramenti e della parte inferiore dei locali, se questa sia verniciata o a piastrelle. Cureranno che i letti siano rifatti a dovere; che lo smalto, anche delle altre suppellettili, non venga intaccato.

Alla pulizia provvedono a mezzo di speciali squadre costituite, a scelta e per turno, fra gli allievi.

Devono accertarsi che siano sempre pronte le candele per i casi di interruzione della corrente elettrica.

ART. 37. — Gli Istitutori *devono passare in rivista* tutti singolarmente gli allievi prima che, al mattino o durante il giorno, essi escano dal dormitorio o dall'Istituto; e nel pomeriggio, prima che entrino nelle aule scolastiche.

Per gli allievi che devono uscire dall'Istituto si accertano, se piove o se il tempo è minaccioso, che portino il parapigioggia.

Procureranno, rivolgendosi occorrendo alla Guardaroba, che gli allievi possano senza indugio cambiare abiti, scarpe, calze, ecc., se siano stati esposti alla pioggia.

ART. 38. — Gli Istitutori con frequenti ispezioni verificheranno che gli allievi tengano sempre in perfetto ordine gli stipi, che non posseggano oggetti di cui non è consentito l'uso, o libri o giornali che non rechino il visto dell'Istitutore titolare; che nulla nascondano fra il letto e il materasso, sotto i guanciali, nelle federe, nelle tasche, che in ogni posto di dormitorio figurino il nome e il numero di matricola dell'allievo.

ART. 39. — Gli Istitutori devono sempre essere pronti nel consegnare agli Insegnanti o nel ritirare, dopo le lezioni, gli allievi cui sono preposti.

ART. 40. — L'Istitutore titolare di compagnia distribuirà agli alunni con le prescritte regole opportuni libri e periodici della Biblioteca, sempre che ciò non torni a scapito dei doveri scolastici degli allievi stessi.

ART. 41. — L'Istitutore deve inoltrare coscienzioso rapporto sul periodo di prova concesso ai nuovi ricoverati, 15 giorni prima delle singole scadenze semestrali.

Gli Istitutori fanno rapporto ai Superiori di tutto ciò che di anormale si verifichi nelle rispettive compagnie. Prestano cordiale e assidua collaborazione agli Insegnanti. Ogni settimana trasmettono alla Direzione le classificazioni assegnate agli allievi; ogni mese riferiscono per iscritto alla Direzione sul profitto e sulla condotta scolastica degli allievi, sentiti i rispettivi Insegnanti; inoltrano mensilmente le proposte di iscrizione degli alunni meritevoli nel quadro dei « distinti », curando che il numero di questi non superi il terzo del totale; ogni trimestre riportano le classificazioni scolastiche su appositi moduli che devono trovarsi, al pari delle classificazioni settimanali date dagli Istitutori, in ogni aula di studio a disposizione del Direttore per eventuali esortazioni, ammonizioni ed elogi agli alunni.

Gli Istitutori preposti ad alunni che frequentano per l'ultimo anno le scuole elementari, iniziano le indagini riflettenti il loro orientamento professionale valendosi dei moduli predisposti dalla Direzione.

PARTE OTTAVA

Disposizioni rispetto all'Economato.

ART. 42. — L'opera dell'Istitutore, per quanto si riferisce all'economia, alla buona conservazione, all'ordine, alla pulizia di tutto quanto l'Istituto affida a lui ed agli allievi cui è preposto, è soggetta, oltre che ai controlli, alle ispezioni ed alle indagini del Direttore, del Vicedirettore, del Censore, anche a quelle dell'Economato.

Questo comunica i propri rilievi alla Direzione, per gli eventuali provvedimenti da adottare; non esclusi gli elogi di cui l'Istitutore sotto questi riguardi si fosse reso, durante l'anno, particolarmente meritevole.

L'Istitutore, dato l'ordinamento gerarchico dell'Istituto, non è passibile di rimproveri da parte dell'Economato. Del pari l'Istitutore non può rivolgere dirette rimostranze all'Economato per gli eventuali rapporti dello stesso alla Direzione. Le eventuali discolpe devono essere rese ai Superiori, da cui l'Istitutore gerarchicamente dipende.

L'Istitutore che assume il comando d'una compagnia deve ricevere in consegna dal collega da sostituire tutto quanto è in dotazione agli allievi ed ai locali rendendosi responsabile, oppure segnalando immediatamente le eventuali mancanze di oggetti e i danni alle cose.

E' vietato all'Istitutore affidare anche temporaneamente le chiavi dei locali, degli armadi o delle cattedre ad allievi.

Lo smarrimento eventuale di chiavi è a carico dell'Istitutore.

L'Istitutore che comunque lascia l'Orfanotrofio non può essere liquidato delle sue competenze se prima non abbia proceduto alle regolari consegne qui accennate, in presenza dell'Economo o di altro incaricato.

ART. 43. — Gli allievi hanno tre divise: una di panno, una di tela da indossare a scuola e un'altra di tela da indossare in ricreazione. L'Istitutore deve curare la proprietà e la pulizia degli abiti e accertarsi che gli allievi non indossino mai abusivamente l'abito di scuola.

L'Istitutore deve segnalare alla Guardaroba gli allievi in possesso di capi non proporzionati alla loro corporatura.

ART. 44. — Gli Istitutori dovranno, nei giorni stabiliti, richiedere mediante «*occorrenze*» a chi di ragione, la cancelleria e gli oggetti di piccolo corredo di cui gli allievi abbiano bisogno; richiederanno *senza indugio* eventuali riparazioni a locali o alle suppellettili; in caso di bisogno, la rinnovazione e la riparazione degli abiti e delle calzature degli allievi, e il periodico cambio della biancheria. Dei relativi capi, compresi i fazzoletti, le cravatte e gli oggetti di piccolo corredo che andassero smarriti, gli Istitutori sono tenuti a dare notizia e giustificazione.

In determinati giorni della settimana ed ore i titolari o i supplenti devono trovarsi nei rispettivi dormitori per ricevere il cambio degli indumenti e della biancheria personale degli allievi della cui distribuzione e ritiro sono responsabili. Essi perciò devono controllare il contenuto delle ceste consegnate dalla Guardaroba, o da consegnarsi alla Guardaroba stessa; prendendo e trasmettendo le opportune annotazioni con la loro firma.

L'Istitutore deve inoltre controllare che gli allievi incaricati nei giorni e nelle ore prestabilite, provvedano alla consegna in guardaroba degli abiti da riparare o da pulire e al loro ritiro.

ART. 45. — L'Istitutore titolare deve accordarsi con l'Insegnante per provvedere tempestivamente ai prelevamenti

della cancelleria occorrente. Dovrà accertarsi sempre, inoltre, che della cancelleria prelevata venga fatto il più parco e scrupoloso consumo.

ART. 46. — L'Istitutore, nel giorno successivo alle *libere uscite* ed alle *visite*, deve ritirare il danaro in possesso degli allievi, registrandolo sugli appositi libretti nominativi. I prelevamenti si concedono se giustificati da seri motivi.

ART. 47. — L'Istitutore deve controllare che ogni allievo sia in possesso delle calzature di dotazione. Nessuno allievo per nessun motivo deve indossare le scarpe di altro allievo.

L'Istitutore deve curare che siano sempre inviate alla riparazione le scarpe rotte e che vengano indossate le scarpe migliori *solamente nei giorni indicati, durante il passeggio o per servizi di rappresentanza.*

ART. 48. — L'Istitutore deve tenere perfettamente al corrente, in inchiostro od almeno in matita copiativa, tutte le registrazioni riflettenti la distribuzione della cancelleria, degli oggetti di piccolo corredo, della biancheria, delle calzature, degli abiti, ecc. e deve prestarsi alle annotazioni e a tutti i controlli e alle verifiche che si rendano necessarie per la assoluta regolarità dei vari servizi d'Economato.

Deve esibire, a richiesta, la «madre» di tutte le «occorrenze» e di tutti gli «addebiti» inoltrati ed eseguiti e di quelli che non ebbero esecuzione. Per questi ultimi è tenuto ad inoltrare dei «*duplicati*» non appena sia trascorso il tempo necessario a provvedere.

ART. 49. — Gli Istitutori devono accertarsi con soventi ispezioni che gli allievi siano in possesso degli oggetti in dotazione. La mancanza di oggetti di corredo va prevenuta. Ove ciò non sia possibile va indennizzata con «*addebiti*» (modul gialli). I cambi per normale deterioramento vanno promossi compilando le «*occorrenze a cambio*» (moduli bianchi). La compilazione delle «occorrenze» va fatta tenendo distinte le richieste di oggetti di piccolo corredo da quelle di cancelleria e da quelle per le riparazioni ai mobili ed ai locali. Le «occorrenze» devono essere trasmesse *prontamente* per via gerarchica.

ART. 50. — Ogni eventuale giusta lagnanza circa il vitto fornito agli Istitutori deve essere rivolta al Superiore presente in servizio, che vagliatala secondo la spesa autorizzata, le circostanze ed il proprio giudizio, potrà rendersene interprete presso l'Economato o la Direzione sempre però che si tratti di inconvenienti realmente *gravi e non casuali.*

PARTE NONA

Istitutore anziano — Istitutori supplenti — Istitutori di guardia — Ispettore delle officine.

ART. 51. — L'Istitutore anziano sostituirà in ogni caso d'assenza il Censore se il Direttore non abbia ad altri conferito tale incarico. L'anzianità (di servizio) conferisce il diritto e il dovere (in assenza od impedimento di altri Superiori) di assumere il comando e la responsabilità dei colleghi e degli allievi.

ART. 52. — Sugli Istitutori supplenti, durante il servizio, gravano tutte le responsabilità e i doveri accennati nel presente Regolamento, fatta eccezione per le note caratteristiche e per il prospetto di cui al precedente art. 8.

Gli Istitutori supplenti hanno, in particolare, l'obbligo di reclamare dall'Istitutore titolare *l'elenco preciso degli allievi*, delle registrazioni e di quant'altro occorra per il regolare servizio di Istitutore. Il supplente dovrà esigere dal titolare la comunicazione leale e precisa di tutto ciò che nella compagnia potrebbe essere oggetto di rilievo da parte dei Superiori dell'Istituto, *tenendone nota esatta*, da esibirsi, occorrendo, ai Superiori, a scampo della sua responsabilità.

Corrispondenti consegne dovranno sempre avere luogo allorchè subentri in servizio il titolare di compagnia, a scampo della responsabilità di quest'ultimo.

L'Istitutore supplente riferisce al titolare circa la condotta, applicazione ecc., dei rispettivi allievi durante il periodo della supplenza.

Egli ha il dovere e il diritto di esigere che l'Istitutore titolare tenga conto di tali informazioni nel compilare le classificazioni settimanali.

ART. 53. — Gli Istitutori di servizio interno durante gli orari scolastici e delle officine possono sempre essere incaricati, dal Direttore, dal Vice-Direttore o dal Censore, di lavori di scritturazione o d'altra specie, da eseguirsi, in ogni caso, con la massima sollecitudine e diligenza.

Devono curare che gli allievi infortunati o disoccupati non restino mai inattivi, ma lavorino o leggano allorchè gli allievi delle sezioni prima e seconda sono a scuola od a studio.

ART. 54. — L'Istitutore investito delle funzioni di « *Ispettore delle Officine* » deve:

a) Provvedere i libretti di ammissione al lavoro e, osservando scrupolosamente le disposizioni di Legge, al collocamento sollecito (e conveniente anche sotto i riguardi morali) degli allievi allorchè questi vengono trasferiti alla Sezione-operaia.

b) Assumere informazioni (valendosi dei moduli predisposti dalla Direzione) da tutte le officine frequentate dagli allievi almeno una volta al mese riferendo, per ciascun apprendista, sull'attitudine, attività, profitto, condotta, orario e mercede; richiamando gli allievi negligenti; mutando loro officina quando il trasferimento sia per qualsivoglia motivo consigliabile, sempre però col preventivo assenso della Direzione.

c) Sollecitare le Ditte ad aumentare la mercede (dopo il primo periodo di tirocinio) in modo che non risultino inferiori a quelle stabilite dagli accordi sindacali.

d) Accertarsi che le Ditte tengano sempre al corrente il Libretto-paga, che siano in regola con le Assicurazioni obbligatorie e col libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattie. A ciascuna Ditta dovrà essere consegnata copia della

circolare riflettente le norme fissate dalla Direzione alle Ditte assuntrici di allievi apprendisti, ritirandone ricevuta.

e) Fissare gli orari, a ciascun allievo operaio, di uscita per recarsi al lavoro e di reingresso nell'Istituto.

f) Far rapporto al Direttore di tutto ciò che di anormale si verifichi (indipendentemente da lui) nel servizio affidatogli.

g) Osservare o far osservare in tempo utile le vigenti disposizioni di Legge per ogni caso d'infortunio.

PARTE DECIMA

Norme relative alla compilazione e all'osservanza del « Servizio » quotidiano degli Istitutori.

ART. 55. — Le norme per la compilazione del servizio quotidiano degli Istitutori sono le seguenti:

A) Nella considerazione che la gerarchia tra gli impiegati di ogni categoria è costituita dall'anzianità di servizio, e ritenuto opportuno che tale criterio sia normalmente osservato anche in relazione alla quotidiana compilazione del « servizio » resta stabilito che è Relatore del « servizio » stesso, per le Sezioni, e ne è quindi responsabile, l'Istitutore più anziano, salvo che il Direttore ne incarichi, per motivi speciali, altro dipendente.

B) Per la compilazione del servizio vengono computate due ore.

C) Il Relatore, quale Fiduciario della Direzione, deve predisporre il « servizio » nell'interesse *esclusivo* del buon andamento dell'Istituto, curando la equa assegnazione del personale ad ogni e qualsiasi occupazione degli allievi, anche se breve, o di poca importanza o di carattere eccezionale, in modo che *tutti* gli allievi siano *sempre* e in ogni caso *convenientemente* sorvegliati.

Occorrendo egli si consiglia col Censore o col Vice-Direttore o col Direttore che assumono la responsabilità delle date disposizioni.

D) Il Relatore deve evitare che le esigenze disciplinari, educative e didattiche dell'Istituto (che richiedono da parte

degli Istitutori tanta dedizione) vengano subordinate ad esigenze di carattere personale.

All'uopo la Direzione osserva che l'Istitutore titolare di Compagnia deve essere tenuto a contatto della rispettiva Compagnia *quanto più è possibile*, poichè le sostituzioni o gli scambi interrompono sempre (*ed è esiziale*) l'indirizzo disciplinare, educativo e didattico proprio del titolare; e manca, in chi lo sostituisce, quella profonda conoscenza individuale dei singoli allievi che tanto agevola e rende efficace l'opera dell'Istitutore.

Anche nei rapporti cogli Insegnanti è opportuno che essi intervengano sempre, normalmente, col titolare di Compagnia.

L'unica eccezione consentita riguarda l'Istitutore supplente, che dovrà sempre essere, possibilmente, lo stesso per le medesime Compagnie.

E) Qualora il Censore o il Vice-Censore, o il Direttore, rilevassero dal servizio favoritismi di qualsiasi specie: o verso la collettività degli Istitutori, o verso uno od alcuno di essi, il Relatore stesso sarà passibile di gravi provvedimenti disciplinari, non escluso il licenziamento.

F) Il riposo settimanale di 24 h. non può mai essere assegnato in giorni di vacanza scolastica (salvo che nel periodo della villeggiatura); e mai, salvo autorizzazione della Direzione, più di una volta alla settimana. Non deve seguire al precedente, che dopo alcuni giorni di lavoro.

G) Non può mai essere assegnata la eventuale libertà di «notturna» più di una volta la settimana e deve essere convenientemente distanziata dalla precedente e dal riposo settimanale. Le «notturne» che risultassero esuberanti concorreranno a migliorare il servizio nei dormitori o potranno essere accordate agli Istitutori ammogliati.

H) La durata della «notturna», qualora la Direzione ritenga opportuno concedere questa libertà, va dal «silenzio» alla «sveglia».

I) Per il riposo settimanale di 24 h. e per le «notturne» verrà tenuto dal Relatore un turno unico per tutte le Sezioni.

L) Non può mai essere consentito che il titolare o il supplente assegnato ad una determinata Compagnia, si faccia sostituire da altro collega, senza preventiva istanza scritta (motivata e possibilmente documentata) degli interessati e senza espressa autorizzazione della Direzione al Relatore del «servizio», in omaggio alle considerazioni di cui alla precedente lettera E.

M) L'Istitutore non può, per nessun motivo, abbandonare la propria Compagnia senza averne prima fatta regolare consegna all'Insegnante od al supplente, anche indipendentemente dall'orario indicato sul «servizio». Mancando la consegna regolare il supplente può rifiutarsi di assumere servizio, ma ha l'assoluto dovere di avvertirne immediatamente il Superiore presente.

N) Il servizio dell'Istitutore non deve essere inferiore normalmente, alle ore 8 giornaliere in media (dalla sveglia a mezz'ora dopo il silenzio) per 6 giorni della settimana.

Gli Istitutori eventualmente esuberanti resteranno a disposizione dei Superiori per servizi imprevisi o comunque utili al migliore andamento dell'Istituto, non esclusi i lavori di scritturazione od altra specie previsti dall'articolo 47 del Regolamento degli Istitutori.

Fin che non siano comandati, possono occuparsi dei loro studi, o di migliorare la loro istruzione pedagogica, sempre nella sala della biblioteca.

O) Entro certi limiti e in determinati casi, per quanto si riferisce alla libertà degli Istitutori, la Direzione, sentito il Vice-Direttore, potrà tener conto dell'anzianità e del merito.

P) Pel caso, frequente, che al prospetto già espòsto debbano apportarsi improvvise modificazioni od aggiunte, il Censore (o in sua assenza il Vice Direttore o il Direttore) ne dà o ne fa dare immediatamente avviso orale al Relatore o agli Istitutori interessati, anche se liberi, ed espone all'albo quando più presto è possibile le modificazioni introdotte. Resta però inteso che l'ordine anche semplicemente verbale deve essere senz'altro eseguito con la massima puntualità e diligenza.

Q) Oltre alle disposizioni precedenti il Relatore osserverà, nella compilazione del servizio, anche quelle scritte o verbali che gli venissero date in seguito dal Direttore o dal Vice Direttore o dal Censore.

R) Non è permessa agli Istitutori, alcuna rimostranza verso il Relatore del « servizio ».

Spetta loro, ma soltanto individualmente, il diritto di reclamare per iscritto e in via gerarchica. Il reclamo non dispensa l'Istitutore dall'osservanza immediata del « servizio » già predisposto e controfirmato dal Censore e dal Vice-Direttore.

Sarà passibile di provvedimenti disciplinari l'Istitutore il cui reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, o la cui frequenza nel reclamare anche per lievi motivi riveli spirito puntiglioso o insofferenza di disciplina.

PARTE UNDICESIMA

Proposte da parte degli Istitutori — Diritto di rimostranza e di ricorso — Denuncie.

ART. 56. — E' sempre gradita la collaborazione degli Istitutori anche in relazione alle proposte che a loro giudizio sembrassero attuabili e di sicuro vantaggio per l'andamento della propria compagnia o della Comunità.

Ogni Istitutore può sempre chiedere di conferire col Direttore.

ART. 57. — Salvo quanto è disposto dal Regolamento dell'Amministrazione e dell'Orfanotrofio Maschile, per le mancanze da deferirsi al giudizio dell'Amministrazione, l'Istitutore ha sempre il diritto, anche se non viene espressamente invitato, di esporre (nel modo più corretto) le proprie eventuali giustificazioni orali allorché venga rimproverato o comunque richiamato per mancanze lievi.

Qualora si tratti di gravi mancanze, se le giustificazioni vengono esposte oralmente, il Superiore che ha steso il « rapporto disciplinare » ne prende subito nota concisamente egli stesso; qualora invece l'interessato si riservi di presentarle per iscritto lo deve fare entro il termine di due giorni (se non gli viene fissato altro termine) intendendosi in caso diverso che vi abbia rinunciato.

Nessun Istitutore potrà, per rivolgersi ai Superiori, violare, comunque, la prescritta via gerarchica. Ove un Istitutore si creda ingiustamente leso nei propri interessi morali o materiali, dovrà lealmente rivolgersi a voce o per iscritto al Direttore, facendogli le proprie rimostranze, e,

soltanto per il tramite della Direzione, alla Segreteria, al Consigliere Delegato, al Presidente, al Consiglio.

Art. 58. — Ogni Istitutore, come ogni altro dipendente, ha l'obbligo di comunicare direttamente e senza indugio al Direttore, gli eventuali inconvenienti, le irregolarità o gli abusi che si verificassero nell'Orfanotrofio e che a giudizio della propria coscienza dovessero essere prontamente denunciati e rimossi.

Milano, 1° giugno 1959.

IL DIRETTORE
dell'Orfanotrofio Maschile di Milano

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Abiti 18, 43, 44.
Addebiti 46.
Adenoidei 32.
Addestramento 31.
Affetti 12.
Ambiente 11, 27.
Ammalati 32.
Amministrazione 2.
Amor patrio 1.
Aria 32.
Assicurazioni sociali 16.
Assistente Spirituale 15.
« Attenti! » 31.
Aule 29.
- Benefattori 16.
Biancheria 18, 44.
Biblioteca 40.
Bilancio morale 8, 50.
- Calzature 37, 44, 47.
Cambi 37.
Candele 36.
- Cancelleria 18, 44, 45, 46.
Castighi 12, 14, 41.
Chiavi 34, 42.
Chiesa 29.
Circolari 1.
Civiltà 18.
Classificazioni 41, 50.
Compiti scolastici 22.
Condotta 3.
Conferenze 16.
Conferenzieri 18.
Consegne 42.
Consiglio 16.
Consigliere Delegato 16,
53 lettera d, 57.
Conversazioni 18, 54.
Controlli 47, 48.
Corredo 32, 42.
Corridoi 29.
Corrispondenza 21.
Coscienza 1.
Cure ricostituenti 32.
- Denari 46.
Denunce 41, 57.

Dignità 20.
Disciplina 13.
Disposizioni di servizio 1,
53.
« Distinti » 41.
Dominio di sè 20.
Dormitorio 29.
Doveri civici 18.
Doveri scolastici 10, 22, 40.

Educabilità 13.
Economato 36, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49.
Emulazione 19.
Esempio 4, 23.

Fiducia 14.
Fondatore 15, 16.
Fratelli 17.
Fumare (divieto di) 35.

Galateo 20.
Genitori 17.
Gerarchia 2, 56.
Giornali 38, 40.
Giochi 11, 28.
Grado di educabilità 13.
Guaine 34, 50.

Igiene 18.
Indumenti 44.
Infermeria 32.
Infortuni 54.
Insegnanti 22, 39, 41, 45.
Interessamento 7.
Invidia 19.
Ipocrisia 19, 21.
Ispettore officine 54.
Ispezioni 33, 38, 46.

Istitutore Anziano 2, 51.
Censore 2, 51, 52.
Istitutori supplenti 44, 52.
Istitutori di servizio inter-
no 53.

Lealtà 21.
Letti 36, 38.
Lecture 18, 38.
Lezioni 22.
Libertà 22.
Libri 18, 32, 38, 40.
Locali 36, 44.

Malo esempio 23.
Maltrattamenti 14.
Manifestazioni collettive 5.
Mancanze disciplinari 41.
Materassi 38.
Menzogna 19, 21.
Metodo 7, 8, 9, 10, 12, 13,
19, 20, 24.
Missione 1, 7.

Numero degli alunni 26.
Note caratteristiche 8, 50.

Obblighi economici, da 42
a 49.
« Occorrenze » 44, 48.
Oggetti di piccolo corredo
36, 44, 46.
Onomastici 21.
Omertà 19.
Ordine 4, 5.
Ordini 1, 53, lettera N.
Orfani di recente ammis-
sione 7, 31.

Orfani disoccupati 53.
Orfani infortunati 52.
Orientamento professiona-
le 41.

Pagelle sanitarie 32.
Parapioggia 37.
Pareti 36, 44.
Passeggio 30.
Patria 16.
Pedagogia 1.
Periodici 38, 40.
Permessi 26.
Periodo di prova 41.
Personalità dell'alunno 29.
Persuasione 13.
Pratiche religiose 15.
Prepotenze 25.
Prevenzione 5.
Proposte 55.
Pulizia 5, 36.
Puntualità 33.
Purezza 20.

Rapporti disciplinari 12, 13.
Reclami 1, 14, 53, 56.
Registrazioni 48.
Relatore del servizio 53.
Religione 1, 15, 18.
Ribellione 14.
Ricorrenze 18, 22.
Ricorsi 56.
Ricreazione 22, 28.
Refettorio 29.
Rimostranze 56.
Riparazioni 44, 46.
Risparmio 18.
Rivista 37.

Salute 12, 32.
Scale 29.
Scarpe 37, 44, 47.
Scienza 18.
Serramenti 36.
Servizio istitutori 1, 53, 55.
Silenzio 29, 33.
Sincerità 21.
Smarrimenti 44.
Sorelle 17.
« Spirito di corpo » 18.
Sprechi 18, 29.
Squadre di pulizia 36.
Stima 12.
Stipi 36, 38.
Storia patria 18.
Studio individuale 8.
Studio scolastico 22, 29.
Superiori 16.
Suppellettili 18, 36, 42, 44.
Sveglia 15.

Tare ereditarie 14.
Teatro 29.
Tosse 32.
Tradizioni 18.
Trattenute 27.
Tutore 21.

Uniformi 43.
Urbanità 18.

Valutazione fisica 32.
Vessazione morale 14.
Vice-Direttore 2, 22, 53.
Vigilanza 23, 24.
Visita medica 33.
Vitto 50.



